

## REGOLAMENTO ASTE

### Art. 1 Aste pubbliche

Le aste indette dalla Società Kruso Kapital S.p.A. (di seguito "Società") sono rese note mediante l'affissione, nelle filiali della Società e mediante pubblicazione sul sito internet [www.prontopegno.it](http://www.prontopegno.it) e sull'App KrusoK Aste (di seguito "APP"), delle informazioni indicanti il luogo, i giorni e l'orario delle medesime. La Società si riserva, se del caso, di stabilire altre forme di pubblicità anche in sostituzione di quelle sopra descritte, fermo restando il rispetto della normativa vigente. Presso le filiali, sul sito [www.prontopegno.it](http://www.prontopegno.it) e sull'APP viene affisso l'elenco dei beni posti in vendita all'asta, con l'indicazione del prezzo base. Chi intende effettuare acquisti in asta può esaminare preventivamente gli oggetti in vendita negli eventuali giorni stabiliti per l'esposizione nei locali indicati dalla Società. Le aste hanno luogo a discrezione della Società e si svolgono in sedute anche successive di più giorni lavorativi. Le aste sono sempre effettuate in un luogo fisico, l'ordine di presentazione degli oggetti all'asta è stabilito dalla Società. L'offerente mediante il canale *online* (previa registrazione sull'APP e a fronte di conferma mediante PIN dispositivo) ha solo la possibilità di inviare delle offerte per specifici lotti che saranno venduti in asta. La Società si riserva di escludere dalle offerte *online* alcuni lotti presenti per la vendita in asta. L'invio di offerte *online* non pregiudica la possibilità di partecipare anche all'asta in presenza con offerte verbali. Il partecipante all'asta deve essere identificato mediante l'esibizione di documenti d'identità in corso di validità. Gli estremi dei documenti vengono annotati nei registri e negli applicativi della Società anche ai fini di adeguata verifica della clientela, ai sensi del D.Lgs 231/07 e s.m.i..

Possono partecipare all'asta solo soggetti maggiorenni.

La vendita mediante asta pubblica è regolata dalle disposizioni del Regio Decreto n. 1279/1939 e non costituisce forma di credito al consumo sicché non si applicano le disposizioni previste dal Codice del Consumo.

### Art. 2 Sospensione delle aste ed esclusione del potenziale acquirente

La Società può, a suo giudizio, sospendere l'asta, anche se incominciata, per insufficienza di pubblico o per altri motivi, pur in presenza di offerte *online*. La direzione delle aste è affidata a un funzionario della Società a ciò espressamente delegato.

Questi ha facoltà:

- di espellere dalla sala delle aste chiunque non si comporti con contegno o non si attenga alle norme del presente regolamento e/o alle particolari disposizioni eventualmente emanate dalla Società;
- di escludere dalle gare e, se del caso, di espellere dalla sala, coloro che turbano, in qualsiasi modo, la serenità e il regolare svolgimento dell'asta;
- di astenersi dal deliberare l'aggiudicazione del/i bene/i e di differire la vendita ad altra seduta, quando ritenga irregolare l'andamento della gara o si accorga di intese o di altri espedienti intercorsi fra coloro che assistono o che partecipano all'asta, anche mediante offerte *online*, al fine di mantenere bassi i prezzi dei beni o di distogliere i concorrenti dalle gare;

In ogni caso la Società può, a suo giudizio, escludere dalle aste i potenziali clienti (siano essi clienti che partecipano fisicamente alle aste o mediante offerte *online*) per i quali ha rilevato dei comportamenti anomali in aste pregresse e/o post aggiudicazione del bene, e pertanto non graditi alla Società.

### Art. 3 Tipologie di offerte

La partecipazione all'asta può avvenire mediante la presentazione di:

- offerte orali, ovvero le offerte formulate durante lo svolgimento dell'asta;
- offerte scritte fisse (ovvero le offerte compilate su modulo cartaceo o *online* prima dell'asta);
- offerte scritte graduali, ovvero le offerte con impegno di rilancio entro l'importo massimo indicato nell'offerta e compilate su modulo cartaceo o *online* prima dell'asta;
- offerte scritte fisse segrete, ovvero le offerte che vengono rese pubbliche al termine dei rilanci in sala (quando sono terminate le licitazioni verbali) e che concorrono all'asta secondo i criteri riportati nell'articolo 4.

La Società delega a bandire le aste i direttori, i vicedirettori di filiale e il personale della funzione "coordinamento periti".

È cura del banditore concorrere all'asta per conto dei Clienti che hanno presentato offerte scritte siano esse fisse, segrete o graduali). La Società si riserva la possibilità di inibire la presentazione di alcune tipologie di offerte, tra quelle disponibili, mediante il canale *online*.

Gli Amministratori e i Dipendenti delle Società appartenenti al Gruppo Bancario Banca CF+ possono concorrere alle aste solo con offerte scritte o con offerte *online*, siano esse fisse, fisse segrete o a rilanci graduali, senza deposito della cauzione.

### Art. 4 Criteri per l'aggiudicazione del lotto

Il lotto è aggiudicato all'offerta di importo maggiore.

A parità di importo dell'offerta, il lotto è aggiudicato all'offerta presentata per prima.

A parità di importo e orario (ore/minuti) tra offerta scritta su modulo cartaceo e offerta scritta *online*, il lotto è aggiudicato a chi ha presentato l'offerta *online*.

Le offerte scritte fisse sono aperte dal banditore all'inizio dell'asta; eventuali offerte orali dovranno superare la maggiore delle offerte scritte fisse, rispettando gli scatti di maggiorazione.

Ad eccezione dei criteri sopra indicati, a parità di importo tra offerta orale e offerta scritta segreta o graduale, l'aggiudicazione viene fatta a chi ha presentato l'offerta orale.

Nel caso in cui sorgesse controversia fra due o più concorrenti, i quali affermassero di aver pronunciato contemporaneamente la medesima offerta, chi dirige l'asta (Banditore) riapre la licitazione partendo dall'offerta immediatamente inferiore.

Le vendite all'asta sono registrate in ordine strettamente progressivo mediante apposite scritture indicanti:

- la data dell'asta;
- il numero della polizza cui risulta associato il lotto venduto;
- la descrizione sommaria delle cose aggiudicate;
- il codice univoco assegnato all'offerta;
- l'importo del prestito di cui alla polizza;
- il nome dell'aggiudicatario;
- il prezzo di aggiudicazione.

In caso di mancata aggiudicazione del bene, viene annotata la mancata vendita dello stesso per assenza di offerte.